



Selvazzano Dentro, 16 ottobre 2012

Anci Veneto

Prot. 00003043 del 17/10/2012

C125



1105 - regione

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni del Veneto

loro indirizzi

OGGETTO: chiarimenti in merito all'applicazione della DGR 1690 del 28/06/2002 “Linee-guida per la rimozione, il trasporto e il deposito provvisorio di piccole quantità di materiali contenenti amianto” a seguito delle modifiche introdotte dalla DGR 265 del 15 marzo 2011 riguardante la sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto (D.Lgs 81/08).

Egredi Signori,

in allegato invio quanto pervenuto dalla Direzione Tutela Ambiente della Regione Veneto contenente chiarimenti in merito alla “microraccolta di rifiuti contenenti amianto” da parte di privati cittadini.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Giorgio Dal Negro

All. 1

ANCIVENETO

Via Cesarotti, 17 – 35030 – Selvazzano Dentro (PD)

Tel. 049 8979033 – 331 8815257 E-mail: anciveneto@anciveneto.org PEC: anciveneto@pec.it



REGIONE DEL VENETO

Anci Veneto

Prot. 00003005 del 15/10/2012

giunta regionale



1105 - regione

Data 15 OTT 2012 Protocollo N° 450425 Class: 2400002 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Chiarimenti in merito all'applicazione della DGR 1690 del 28/06/2002 riguardante "Linee-guida per la rimozione, il trasporto e il deposito provvisorio di piccole quantità di materiali contenenti amianto" a seguito delle modifiche introdotte dalla DGR 265 del 15 marzo 2011 riguardante la sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto (D.Lgs 81/08).

Alle Province del Veneto
LORO SEDI

Alle Ulss Veneto
Servizio Prevenzione e Sicurezza negli
ambienti di Lavoro
LORO SEDI

Agenzia Regionale per la Prevenzione e
Protezione Ambientale del Veneto
Via Matteotti, 27
35137 Padova

Associazione Regionale Comuni del Veneto
Via Cesarotti 17 -
35030 Selvazzano Dentro (PD)

A seguito dell'approvazione della Deliberazione n. 265 del 15 marzo 2011, riguardante l'applicazione di "Linee interpretative Regionali per la sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto (Titolo IX Capo III D.Lgs 81/08)", sono giunte a questa amministrazione, da più parti, richieste di chiarimento in merito alla validità delle disposizioni contenute nella DGRV 1690, del 28/06/2002, in particolar modo per la parte riguardante la cosiddetta "microraccolta di rifiuti contenenti amianto" effettuata da privati cittadini.

Nel citato provvedimento, viene definita "microraccolta" non solo l'attività di prelievo del rifiuto contenente amianto (RCA), ma anche l'insieme di operazioni di smontaggio, rimozione e confezionamento ("microrimozione") dei materiali contenenti amianto (MCA), effettuato da ditta specializzata oppure dal singolo cittadino proprietario dell'edificio interessato a dette operazioni.

Nel merito va evidenziata, a livello regionale, un'applicazione eterogenea di tali modalità esecutive, in cui alcune Amministrazioni Comunali, infatti, sono correttamente del parere che la DGRV 265/11, sostituendo "le precedenti indicazioni regionali", di fatto superi completamente la DGRV 1690/2002, peraltro emanata anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008.

Segreteria Regionale per l'Ambiente

Direzione Tutela Ambiente

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel 041/2792143-2186 - fax 041/2792445-3940

e-mail: dir_ambiente@regione.veneto.it - <http://www.regione.veneto.it>



Conseguentemente a questa prima lettura della DGRV 265/2011, che viceversa regola esclusivamente le attività lavorative che possono comportare l'esposizione dei lavoratori all'amianto, il cittadino che si trovasse nella necessità di rimuovere dei MCS dalla propria abitazione, avrebbe, come unica possibilità, quella di rivolgersi ad una ditta specializzata anche nel caso di limitati quantitativi di coperture o manufatti in matrice cemento amianto.

Premesso quanto sopra, dato atto che i presenti chiarimenti sono stati condivisi con la Direzione Prevenzione, si ritiene opportuno precisare che la DGRV 265/2011, si rivolge alla sorveglianza delle **attività lavorative che possono comportare l'esposizione dei lavoratori all'amianto prevedendo** forme semplificate di comunicazione all'organo di vigilanza nei casi di esposizioni sporadiche di debole intensità, cosiddette "ESEDI" (titolo IX capo III del D.Lgs 81/08), che riguardano attività lavorative quali, ad es. meccanici, idraulici, lattonieri, elettricisti e muratori che possono trovarsi nella condizione di entrare a contatto con materiali contenenti amianto e che non sono in possesso dei requisiti tecnici/amministrativi previsti dalla normativa vigente per la loro corretta manipolazione e messa in sicurezza (ad es. l'iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori ambientali, art 212, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

La DGRV 265/2011, recepisce gli "Orientamenti pratici per la determinazione delle Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità (ESEDI) all'amianto" emanati dalla Commissione Consultiva Permanente (Art. 6 del D.Lgs 81/08) secondo i quali si definiscono ESEDI le seguenti attività:

- a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
- b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
- c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
- d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

La durata dell'intervento comprensiva di pulizia del sito, messa in sicurezza dei rifiuti e decontaminazione dell'operatore non può superare le 60 ore anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese.

La DGRV 1690/2002, diversamente dalla DGRV 265/2011, si poneva la finalità, prima dell'aggiornamento della normativa avvenuta con il D.Lgs 81/08 s.m.i, di omogeneizzare le attività di vigilanza dello SPISAL e snellire le procedure di controllo nei casi in cui la natura e le quantità dei materiali contenenti amianto facevano ritenere che, con le opportune precauzioni, i rischi per la salute delle persone e per la tutela dell'ambiente fossero contenuti.

In sostanza, tale provvedimento definiva quelle attività che, prima del D.Lgs 81/08, potevano considerarsi esposizioni sporadiche di debole intensità e tra queste annoverava anche la rimozione di piccole quantità di materiali contenenti amianto effettuata da privati cittadini, purché si trattasse di insediamenti civili e che chi operava fosse adeguatamente formato riguardo ai rischi e alle modalità di rimozione, utilizzando adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Per quanto sopra argomentato, si conferma che la DGRV 1690/2002, è stata, di fatto, sostituita dalla più recente DGR 265/11, mantenendo tuttavia sostanzialmente ancora valido quanto in essa contenuto relativamente alla disciplina delle attività di "microraccolta" effettuata dal singolo cittadino, fermo restando il principio che il medesimo, proprietario dei manufatti, possa svolgere esclusivamente le attività definite ESEDI (art. 249 comma 2 D.Lgs 81/2008) nel rispetto delle misure igieniche stabilite dall'art. 252 del D.Lgs 81/08, con particolare riguardo ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie e alla formazione ricevuta adeguata all'attività svolta (art. 37 del D.Lgs 81/08).

*Segreteria Regionale per l'Ambiente
Direzione Tutela Ambiente*

*Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940
e-mail: dir.ambiente@regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>*



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Le Amministrazioni Comunali quindi, che intendano attivare o proseguire il servizio di "microraccolta", attraverso il proprio gestore del servizio dei rifiuti urbani o altro soggetto professionale individuato, avranno il compito di adeguare la formazione impartita e il *kit* fornito al singolo cittadino sulla base della nuova regolamentazione (DGR 265/2011).

Questi Uffici rimangono a disposizione per ogni necessità di chiarimenti.

Distinti saluti.

DIREZIONE TUTELA AMBIENTE
IL DIRIGENTE REGIONALE
Dott. Alessandro Benassi

Rif. Direz. Tutela Ambiente
Dott. Massimo Ingrosso 0412792216

Segreteria Regionale per l'Ambiente
Direzione Tutela Ambiente
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940
e-mail: dir_ambiente@regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>